

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) ed il CONSORZIO C.I.S. DEG con sede legale in Roma, per la "Fornitura di materiali ed attività per gli apparati del Sistema di Combattimento della nuova palazzina IOC/PROG di MARICENTADD", per l'importo complessivo di € 1.081.000,00 (euro unmilioneottantunomila/00).

L'anno duemilanove, il giorno 11 del mese di GIUGNO in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Sig. Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI:

- La Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel

MINISTERO DELLA DIFE
NAVARM
Divisione Contratti
Reper. n° 19855
in data 11 GIU 2009

T/1112

Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009, in corso di registrazione, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

-il Dott. Paolo COTOGNI nato a Roma il 26/01/1941, in qualità di Direttore Generale del CONSORZIO C.I.S. DEG con sede legale in Roma, Via Tiburtina n°1231- - Palazzina X3 (codice fiscale n°02321990588) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 27/06/2009.

Da tale certificato, allegato al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico-amministrativa.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n°069

del 13/05/2008, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta in data 31/03/2009;

- la Ditta ha presentato offerta in data 03/04/2009;

- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

- i prezzi congruiti sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 30/04/2009;

- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 04/05/2009.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/04/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

Nel trattare informazioni di carattere classificato, la Ditta non dovrà adottare sistemi automatizzati, o qualora voglia adottare sistemi di



elaborazione automatica, questi dovranno essere omologati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS), secondo le procedure previste dalla direttiva PCM 1/R/A/.

ARTICOLO 3 (OGGETTO).

La Ditta si impegna a fornire:

Lotto 1:

~~Sublotto 1.1: Verifica di efficienza e~~
disinstallazione degli apparati radar/IOC dall'attuale palazzina IOC e dai tralicci.
Smaltimento dei vecchi tralicci.

Sublotto 1.2: Progetto preliminare del nuovo traliccio e di ubicazione/installazione degli apparati radar/IOC nella nuova palazzina IOC/PROG.

Lotto 2:

Fornitura e messa in opera del nuovo traliccio.

Lotto 3:

Installazione nel nuovo edificio e sul traliccio degli apparati radar/IOC e dei relativi materiali di installazione, delle guide d'onda e degli apparati ausiliari con prove a freddo, set-up e collaudo finale.

Lotto 4:

Documentazione finale del progetto di installazione.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Specifica Tecnica" in allegato che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto.

In relazione alle attività previste dal presente contratto, è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi (allegato alla Specifica Tecnica del presente contratto).

ARTICOLO 4 (PREZZO).

L'importo complessivo della fornitura è di € 1.081.000,00 (euro unmilioneottantunomila/00).

Detto importo include € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro connessi alla fornitura di cui all'art. precedente, ed € 1.100,00 (euro millecento/00) per costi da rischi di interferenze, ed è così suddiviso:

Lotto 1: € 316.200,00 (euro trecentosedicimila- duecento/00) di cui:

Sublotto 1.1: € 193.500,00 (euro centonovantatre- milacinquecento/00) di cui € 1.100,00 (euro



millecento/00) per costi da rischi di interferenze;

Sublotto 1.2: € 122.700,00 (euro centoventi-
duemilasettecento/00);

Lotto 2: € 144.000,00 (euro centoquaranta-
quattromila/00);

Lotto 3: € 582.500,00 (euro cinquecentottanta-
duemilacinquecento/00);

Lotto 4: € 38.300,00 (euro trentottomila-
trecento/00).

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE).

Poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, come previsto dall'art.40, comma 7 del D.Lgs 163/06, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha presentato la Polizza Fideiussoria n°109037351 pari ad € 54.050,00 (euro cinquantaquattromilacinquanta/00), pari al 5% dell'importo complessivo del contratto, rilasciata dalla ALLIANZ S.p.A. Divisione Allianz Subalpina Agenzia Principale di Roma Farnesina Via dei Giuochi Istmici n°15 in data 25/05/2009, che si allega al presente contratto.

La predetta Polizza Fideiussoria sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale, lotto per lotto dopo il collaudo, la consegna e l'accettazione.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).

7.1. I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentati al collaudo presso MARICENTADD entro i seguenti termini:

Lotto 1:

- Sublotto 1.1: Verifica di efficienza e disinstallazione degli apparati radar/IOC dall'attuale palazzina IOC e dai tralicci entro 60 (sessanta) gg.ss. decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge (To) previa comunicazione da parte della MMI di messa a disposizione del sito. Smaltimento dei vecchi tralicci entro 60 (sessanta) gg.ss. dal To.

- Sublotto 1.2: entro 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dal To.

Lotto 2: entro 180 (centottanta) gg.ss. dall'accettazione del sublotto 1.2.

Lotto 3: entro 240 (duecentoquaranta) gg.ss. dall'accettazione del sublotto 1.2.

Lotto 4: entro 210 (duecentodieci) gg.ss. dall'accettazione del sublotto 1.2.

7.2. La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo dei lotti dovrà

espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i sublotti/lotti stessi oggetto della fornitura rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

7.2.1. I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto al successivo articolo 1.3 dell'Allegato Tecnico e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/06 (REACH) di cui all'art. 2 dell'Allegato Tecnico. In mancanza di detti documenti la presentazione non sarà ritenuta valida.

7.2.2. I collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Ditta all'approvazione di MARICENTADD almeno 30 (trenta) giorni solari prima della effettiva presentazione al collaudo cui si riferiscono. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida, se non diversamente comunicato dall'A.D., soltanto a partire dal trentunesimo giorno solare successivo a



quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito ai materiali oggetto del contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione di Collaudo ritenga, durante l'esecuzione dei collaudi, di dover effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante appositi Test Memoranda.

Il collaudo delle forniture oggetto del presente contratto, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare, secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Specifica Tecnica allegata e parte integrante del presente contratto.

7.2.3. La Ditta è tenuta a fornire il personale e

le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi, salvo diverse prescrizioni della Specifica Tecnica.

7.3. Collaudo definitivo dei materiali e delle installazioni.

I materiali e le installazioni rifiutati al collaudo definitivo dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.4 I trasporti dei predetti materiali verso MARICENTADD dovranno essere effettuati a cura e spesa della Ditta.

7.5. In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi, i materiali non potranno essere ripresentati che una sola volta.

7.6. Tutte le comunicazioni della ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di

corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO).

8.1 Non è ammesso il subappalto.

8.2 In caso di accertata inosservanza di quanto disposto al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del Capitolato Generale d'Oneri di cui al precedente articolo 1.

8.3. Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente articolo valgono comunque le condizioni stabilite dall'art. 118 già menzionato.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità

competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Ministero della Difesa NAVARM 10^a Divisione che deciderà in merito.


Tale lista dovrà essere presentata almeno 60 giorni solari prima della data di approntamento al collaudo.

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14/04/2000, n°200.

A tale scopo la Ditta dovrà:



a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^aDivisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;

b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI).

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14/04/2000, n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^aDivisione, prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il

contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI).

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è MARICENTADD. Esso ha il compito di segnalare

tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della Divisione tecnica competente e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.


Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di

risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per Circostrizione Territoriale, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo stessa e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.



ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO) .

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14[^] Divisione) nelle forme di legge;

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI).

Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 14[^]Divisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad

inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Forniture:

Lotto 1:

Sublotto 1.1: 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale del sublotto dopo:

- collaudo definitivo e accettazione, da parte dell'A.D., della verifica di efficienza e disinstallazione degli apparati radar/IOC;

- consegna e accettazione della certificazione di smaltimento a norma di legge dei vecchi tralicci.

Sublotto 1.2:

100% (cento per cento) dell'importo contrattuale del sublotto dopo collaudo ed accettazione con esito favorevole da parte dell'A.D..

Lotto n°2:

1^rata: 90% (novanta per cento) dell'importo del lotto dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna ed accettazione della fornitura;

2^rata: 10% (dieci per cento) al termine del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto n°3:

1^rata: 90% (novanta per cento) dell'importo del lotto dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna ed accettazione della fornitura;

2^rata: 10% (dieci per cento) al termine del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto n°4:

100% (cento per cento) dell'importo contrattuale

del sublotto dopo collaudo ed accettazione con esito favorevole da parte dell'A.D..


Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14^a Divisione di NAVARM, entro 180 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ).

Ai fini dell'applicazione delle penalità per ritardo, i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo.

Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà



sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce. Per i periodi iniziati ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

Tutte le penalità comminate in base al presente articolo saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, 15^a Divisione, per il tramite di Divisione Tecnica o UTNAV competente il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI).

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 21 (MODALITA' DI RISCOSSIONE).

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al nome della Ditta stessa IBAN: IT 45 A 03226 03212 000500011777.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 22 (GARANZIE).

Dalla data di accettazione delle forniture di cui ai lotti 2 e 3 decorre il periodo di garanzia, che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il

corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D..

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della ditta, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà

prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 26 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa.



La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 27 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul conto corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al

Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 28 (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma Via Tiburtina n°1231 Palazzina X 3 presso la propria sede legale.

ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'onori approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di

Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°28 in fogli n°7 di cui si compone fin qui.

p. LA DITTA

Paolo Lotegub

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. la Ditta dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

articolo 18 (Pagamenti);

articolo 5 (Clausola di Salvaguardia).

p. LA DITTA

Paolo Lotegub

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Gargioli

L'UFFICIALE ROGANTE

Alberto di Giuseppe

ALLEGATO TECNICO AL CONTRATTO

1. ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

1.1 La Ditta si impegna a fornire prodotti oggetto del presente contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nelle pubblicazioni "UNI EN ISO 9001:2000 Sistemi di gestione per la qualità".


L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO "AQAP 2110 Ed. 2003 NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production".

Gli obblighi nei confronti della M.M., derivanti dalla applicazione della predetta norma, sono riportati nel documento NAV 50-9999-0026-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. applicazione della normativa NATO AQAP 2110 e AQAP 2105".

La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

1.2 Piano di Qualità

Il piano della qualità di cui al capitolo II para 13 della NAV 50-9999-0026-13-00B00 dovrà essere



trasmesso, per esame e nulla osta, a MARICENTADD ed a NAVARM 10[^] Divisione.

MARICENTADD dovrà esaminare il "Piano" e, in accordo con NAVARM 10[^] Divisione, comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

1.3 Attestato di Conformità

La Ditta, nel presentare al collaudo i prodotti di cui all'art. 3 del presente contratto, dovrà trasmettere a MARICENTADD, un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'AQAP 2070 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

**ART.2 PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE 1907/2006 DEL 18/12/2006 E
SUCCESSIVE MODIFICHE.**

Alla presentazione al collaudo dei materiali la ditta fornirà alla Commissione di collaudo una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in argomento. Nel caso in cui le sostanze superino la quantità di 1 (una) tonnellata l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

a) codice ELINCS/EC number e CAS di tutte le

sostanze, da sole o in preparato;

b) peso totale della sostanza;

c) codice identificativo del prodotto contenente la sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso per tutte le sostanze pericolose (SVHC, PBT o vPvB, o preparati che contengono tali sostanze) ai dati suddetti dovranno essere aggiunte le relative schede di sicurezza conformi al regolamento in parola.

Ai sensi del suddetto regolamento la D.G. si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.